

PARTE SECONDA - LA STRUTTURA DELLA UILM

Art. 13 L'ASSEMBLEA DI BASE DELLA UILM

L'Assemblea di Base della UILM è lo strumento di dibattito, di elaborazione e di verifica delle politiche sindacali in fabbrica, nonché l'istanza fondamentale congressuale della UILM.

Essa è composta da tutti gli iscritti e le iscritte alla UILM.

Sono suoi compiti specifici:

- eleggere i delegati e le delegate al Congresso Provinciale;
- decidere, d'intesa con il sindacato Provinciale, la candidatura degli iscritti UILM per l'elezione delle R.S.U. e degli R.L.S.;
- identificare le istanze dei lavoratori e delle lavoratrici in sede aziendale, nonché orientare le scelte e le attività sindacali degli organismi di fabbrica;
- costituire il G.A.U. (GRUPPO AZIENDALE UILM).

L'Assemblea di Base può essere convocata dal G.A.U. o dal sindacato Provinciale, previa comunicazione al G.A.U.

Le Assemblee di Base della UILM sono di norma aperte a tutti i lavoratori e lavoratrici. Ad esse possono intervenire con diritto di parola i lavoratori e le lavoratrici senza scelta confederale e i non iscritti al sindacato.

Art. 14 IL GRUPPO AZIENDALE UILM (G.A.U.)

Il G.A.U. è l'organismo di direzione politica ed organizzativo della UILM di fabbrica. Esso è riconosciuto dalla UILM Provinciale.

Il G.A.U. si compone:

- dai candidati e candidate UILM presentati per l'elezione delle R.S.U. e R.L.S.;
- dai componenti del Comitato Direttivo Provinciale e Regionale e dell'Assemblea Nazionale, presenti in fabbrica;
- dai componenti la commissione elettorale nelle elezioni della R.S.U. indicati dalla UILM.

Sono suoi compiti specifici:

- attivare il consenso ed il tesseramento dei lavoratori e delle lavoratrici verso la UILM;
- convocare l'Assemblea di Base degli iscritti e delle iscritte;
- rappresentare e confrontare negli organismi aziendali gli orientamenti e le scelte sindacali dell'Assemblea degli iscritti e delle iscritte.

Il G.A.U. elegge, su proposta della Segreteria Provinciale e/o Regionale, un responsabile o una responsabile.

Il responsabile del G.A.U. può, in accordo con il Segretario Provinciale o Regionale, disporre e coordinare il monte ore spettante alla UILM all'interno dell'azienda.

Art. 15 IL SINDACATO PROVINCIALE

Il Sindacato Provinciale di Categoria raggruppa tutti gli iscritti e le iscritte alla UILM nell'ambito del proprio territorio.

Sono suoi compiti specifici:

- a) promuovere l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici alla UILM;
- b) dirigere la politica sindacale e contrattuale della categoria nell'ambito del proprio territorio;
- c) definire la dislocazione delle Zone o Leghe e coordinarne il funzionamento.

Art. 16 IL SINDACATO REGIONALE

I Sindacati Provinciali costituiscono il Sindacato Regionale.

Compiti del Sindacato Regionale sono:

- a) dirigere la politica sindacale della categoria nell'ambito del Territorio Regionale, quando essa attiene a problemi di settori, comparti e politiche contrattuali. Realizzare iniziative della categoria per lo sviluppo della programmazione regionale;
- b) coordinare ed orientare le politiche organizzative dei Sindacati Provinciali, con particolare riferimento al tesseramento, alla formazione, alla stampa, alla ricerca, alla costituzione di Centri studi;
- c) realizzare il massimo raccordo politico tra le analisi e le proposte del coordinamento delle donne sulla condizione femminile nel lavoro e nella società; alla diffusione nel territorio della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini affinché diventi patrimonio comune dell'organizzazione;
- d) il Segretario Responsabile nel sindacato Regionale deve coincidere con il Segretario Responsabile della Provincia capoluogo di Regione.

Art. 17 COORDINAMENTI REGIONALI

Il Coordinamento Regionale è costituito dalle Strutture Provinciali della stessa Regione e deve operare in stretto rapporto con la Segreteria Nazionale.

- Composizione

I Coordinamenti Regionali sono costituiti da tutti i segretari provinciali della regione di riferimento. Il Coordinatore Regionale, qualora non ne faccia parte, partecipa di diritto ai lavori della Direzione Nazionale.

- Coordinatore

Il Coordinatore Regionale sarà individuato dalla Segreteria Nazionale sentiti i territori interessati.

- **Compiti**

I compiti del Coordinamento Regionale sono di carattere politico e organizzativo e sono mirati al conseguimento di una maggiore efficienza dell'azione sindacale a livello regionale.

A questo scopo, dunque, il Coordinatore Regionale:

- a) tiene i rapporti con le Istituzioni Regionali;
- b) tiene i rapporti sia con l'Unione Regionale UIL, sia con le altre categorie;
- c) coordina le politiche organizzative dei Sindacati Provinciali, con particolare riferimento al tesseramento e alla formazione;
- d) tiene i rapporti con la FIM e la FIOM per decidere le iniziative unitarie ai livelli Regionale e Provinciale;
- e) coordina la politica sindacale e contrattuale della categoria a livello Regionale con particolare riferimento alla contrattazione di secondo livello dell'artigianato;
- f) rappresenta la categoria nel comitato regionale per l'artigianato;
- g) promuove le iniziative inerenti ai progetti su formazione, salute, sicurezza ecc..

Art. 18 L'UNIONE NAZIONALE

Tutti i Sindacati Provinciali e Regionali costituiscono l'Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM).